

restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

### **Sezione I-bis**

#### **Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sezione aggiunta dall'art. 12, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132. Tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015.

#### **2929-bis. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.**

**Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.**

**Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili**<sup>1</sup>.

**Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato**<sup>2</sup>.

**L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento**<sup>3,4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119. Il testo previ-

gente disponeva: *Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.*

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119. Il testo previgente disponeva: *Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.*

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L. 30 giugno 2016, n. 119.

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132. *Tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015.*

### **Sezione II**

#### *Dell'esecuzione forzata in forma specifica*

#### **2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.**

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c. 605 ss.].

#### **2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare.**

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [c.p.c. 612 ss.].

#### **2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.**

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, *qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo*, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2652 n. 2, 2690, 2908].

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [1032], la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile [disp. att. 246]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per la legge generale sui libri fondiari, v. art. 33 lett. e), R.D. 28 marzo 1929, n. 499 che dispone: *In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza: [...];*

*e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del c.c. delle sentenze pronunziate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.*

[...].

**2933. Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.**

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo [c.p.c. 612 ss.].

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

## TITOLO V

DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. titolo XXVIII, libro III, Codice civile del 1865.

## CAPO I

## DELLA PRESCRIZIONE

## Sezione I

## Disposizioni generali

**2934. Estinzione dei diritti.**

Ogni diritto si estingue per prescrizione [disp. att. 252], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].

**2935. Decorrenza della prescrizione.**

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; L. camb. 94; c.nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si veda l'art. 2, comma 61, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone: *In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente il presente articolo si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010 (27 febbraio 2011).* La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78, ha poi dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del citato comma 61.

**2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.**

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [1418].

**2937. Rinunzia alla prescrizione.**

Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

**2938. Non rilevabilità d'ufficio.**

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta [c.p.c. 112].

**2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.**

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato [2937].

**2940. Pagamento del debito prescritto.**

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034 comma 2].

## Sezione II

## Della sospensione della prescrizione

**2941. Sospensione per rapporti tra le parti.**

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte [301, 409]<sup>1</sup>;
- 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
- 4) tra il curatore e il minore emancipato [391 ss.] o l'inabilitato [424];
- 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [484];
- 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi<sup>2</sup>;
- 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [disp. att. 247].

<sup>1</sup> Numero così modificato prima dall'art. 210, L. 19 maggio 1975, n. 151, poi dall'art. 92, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Il testo previgente la modifica del 1975 disponeva: *2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte.*

Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: *2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte.*

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1998, n. 322, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del pre-

sente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2015, n. 262, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

### **2942. Sospensione per la condizione del titolare.**

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per la sospensione della prescrizione per i militari in servizio alle armi, nella disciplina della legge di guerra, v. art. 130, R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 che dispone: *È sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali siano in servizio alle armi, e contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate.*

*I termini sospesi riprendono il loro corso alla scadenza del novantesimo giorno dopo che i militari o le altre persone suindicate abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni rispettivamente prevedute dal comma precedente, e, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dopo che sia venuta a cessare l'applicazione di questa legge.*

### **Sezione III**

#### *Dell'interruzione della prescrizione*

### **2943. Interruzione da parte del titolare.**

La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638] ovvero conservativo [c.p.c. 670] o esecutivo [c.p.c. 480].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [1219] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso [2691] o clausola compromissoria [2691], dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale [2691], propone

la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 25, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Il testo previgente disponeva: *La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.*

### **2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.**

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere [1988].

### **2945. Effetti e durata dell'interruzione.**

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; c.p.c. 324].

Se il processo si estingue [c.p.c. 306], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato [2691] la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

## **Sezione IV**

### *Del termine della prescrizione*

#### § 1

#### Della prescrizione ordinaria

### **2946. Prescrizione ordinaria.**

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [248, 263, 387, 428, 482, 495, 502, 524, 526, 533, 591, 606, 619, 624, 646, 761, 954, 1014, 1073, 1442, 1449, 1495, 1497, 1512, 1522, 1541, 1667, 1669, 1797, 2226, 2880, 2903, 2947, 2948 ss., 2954], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per la prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta di successione, v. art. 41, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 che dispone: *1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27.*

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Per la prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta di registro liquidata, v. art. 78, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che dispone: *Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.*

Per la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, v. art. 3, commi 9 e 10 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

## § 2

### Delle prescrizioni brevi

#### **2947. Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno.**

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043]<sup>1</sup>.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [2054].

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato [2768] e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [c.p.c. 150 ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].

<sup>1</sup> V. art. 125, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che dispone: 1. *Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.*

2. *Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.*

V., anche, art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui: *La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.*

#### **2948. Prescrizione di cinque anni.**

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore<sup>1</sup>;

2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445];

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587, n. 2, 1607, 1639];

4) gli interessi [1282] e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960]<sup>2,3</sup>;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].

<sup>1</sup> Numero aggiunto dall'art. 2, L. 12 agosto 1993, n. 313 e così modificato dall'art. 54, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Il testo previgente, disponeva: *1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore.* Per la nuova disciplina in materia di debito pubblico, v. artt. 21, 23 e 79, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (Testo A).

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente numero, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con sentenze 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte costituzionale ha precisato che detto principio non trova applicazione in situazioni di stabilità del posto di lavoro e cioè nei rapporti di pubblico impiego ed in quelli garantiti dall'art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604 e dall'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300.

<sup>3</sup> A seguito della sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 1981, n. 50, la prescrizione quinquennale è applicabile anche alle rate di stipendio, pensione ed altri assegni dovuti dallo Stato.

#### **2949. Prescrizione in materia di società.**

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

#### **2950. Prescrizione del diritto del mediatore.**

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione [1755].

#### **2951. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.**

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto<sup>1</sup>.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.

<sup>1</sup> V. art. 2, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162.

### **2952. Prescrizione in materia di assicurazione.**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [1882, 1901].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni<sup>1</sup>.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [1917]<sup>2</sup>.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

<sup>1</sup> Comma così sostituito prima dall'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in L. 27 ottobre 2008, n. 166, poi dall'art. 22, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo previgente la modifica del 2008 disponeva: *Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.* Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

<sup>2</sup> Vedi, anche, artt. 122 ss., D.Lg. 7 settembre 2005, n. 209.

### **2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.**

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni [c.p.c. 324].

## § 3

### Delle prescrizioni presuntive

#### **2954. Prescrizione di sei mesi.**

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

#### **2955. Prescrizione di un anno.**

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099]<sup>1</sup>;

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente numero, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con sentenze 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte costituzionale ha precisato che detto principio non trova applicazione in situazioni di stabilità del posto di lavoro e cioè nei rapporti di pubblico impiego ed in quelli garantiti dall'art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604 e dall'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300.

#### **2956. Prescrizione di tre anni.**

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [2099]<sup>1</sup>;

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente numero, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con sentenze 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte costituzionale ha precisato che detto principio non trova applicazione in situazioni di stabilità del posto di lavoro e cioè nei rapporti di pubblico impiego ed in quelli garantiti dall'art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604 e dall'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300.

#### **2957. Decorrenza delle prescrizioni presuntive.**

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione [c.p.c. 85, 324]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il termine "procuratore legale" contenuto nel presente articolo va sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione del relativo albo.

**2958. Corso della prescrizione.**

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

**2959. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.**

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

**2960. Delazione di giuramento.**

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736; c.p.c. 233].

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

**2961. Restituzione di documenti.**

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte [2960].

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

## § 4

## Del computo dei termini

**2962. Compimento della prescrizione.**

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.

**2963. Computo dei termini di prescrizione.**

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [c.p.c. 155 comma 2].

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per le disposizioni in materia di ricorrenze festive, v. L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, L. 4 marzo 1958, n. 132, Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, L. 5 marzo 1977, n. 54, Disposizioni in materia di giorni festivi.

## CAPO II

## DELLA DECADENZA

**2964. Inapplicabilità di regole della prescrizione.**

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione [2943] della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264].

**2965. Decadenze stabilite contrattualmente.**

È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto [1418].

**2966. Cause che impediscono la decadenza.**

La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento [1988, 2720] del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

**2967. Effetto dell'impedimento della decadenza.**

Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934].

**2968. Diritti indisponibili.**

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunciare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.

**2969. Rilievo d'ufficio.**

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice [2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione [c.p.c. 112].